



COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)

Corso Fraccaroli 70, 37049 Villa Bartolomea VR
Tel. 0442.659077 – Fax 0442.659033

Prot. n. 3911
Reg. Ordinanze n. 7

OGGETTO: ORDINANZA URGENTE E CONTINGIBILE DI CONTENIMENTO DELLA NUTRIA (*MYOCASTOR COYPUS*) TRAMITE ABBATTIMENTO.

IL SINDACO

Visto che:

- con l'entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 116, ad oggetto "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*" ed in particolare con l'articolo 11 c. 12 bis, le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, sono state escluse dalla fauna selvatica oggetto della legge n. 157/92 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e pertanto non sono più attuabili gli specifici piani di controllo previsti all'articolo 19 della legge 157/92, così come recepito dall'articolo 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, a norma del quale per la specie nutria le Province predisponavano piani di controllo finalizzati alla sua eradicazione/controllo, avvalendosi di operatori all'uopo abilitati;
- la circolare interministeriale n. 0021814 del 31 ottobre 2014 del Ministero della Salute e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la quale ha evidenziato:
 - a. che le nutrie, dallo status di "fauna selvatica", e quindi protetta, sono transitate allo status di "specie nociva", alla stregua di animali infestanti e dannosi.
 - b. che la modifica legislativa ha prodotto il trasferimento ai Comuni della competenza sulla gestione della nutria, precedentemente assegnata alle Regioni e alle Province;
 - c. la possibilità, nella gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento della nutria, dell'utilizzo di tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie nocive (non solo per il contenimento, ma anche per l'eliminazione totale di questi animali, analogamente a quanto si fa nelle derattizzazioni);

Rilevato che:

- la nutria (*Myocaster coypus*) è un roditore di media taglia, originario del Sud America, che venne importato in Italia per la produzione di pellicce, ma terminato il suo sfruttamento commerciale venne immesso nell'ambiente, determinando nel tempo la naturalizzazione della specie sull'intero territorio;
- l'incremento annuo della specie è molto consistente a causa dell'elevato tasso riproduttivo, delle nascite distribuite nell'intero corso dell'anno con picchi stagionali compresi tra maggio e novembre, degli aspetti favorevoli del clima caldo umido del nord Italia, della buona disponibilità alimentare e dell'assenza pressoché totale negli ambienti colonizzati di predatori in grado di limitarne la consistenza;

- la mortalità naturale delle nutrie è provocata quasi unicamente da inverni rigidi caratterizzati da temperature al di sotto dello zero termico per periodi di tempo prolungati, condizioni queste che si manifestano con difficoltà alle nostre latitudini;
 - la nutria possiede una spiccata capacità di dispersione e la presenza di un fitto reticolo idrografico, che caratterizza la pianura veronese, facilita l'incontrollata diffusione e l'aumento della consistenza della specie;
 - la nutria entra in competizione con diverse specie autoctone, alcune delle quali protette, pregiudicando la corretta conservazione dell'habitat naturale del territorio;
 - lo scavo di gallerie utilizzate come siti di riproduzione della nutria, provoca la progressiva erosione di molte arginature pensili, con conseguenti rischi idraulici rilevanti, potenzialmente in grado di mettere in serio pericolo l'incolumità di cose e persone, determinando infiltrazioni e cedimenti con possibili esondazioni in occasione di ondate di piena. Lo scavo di lunghe gallerie da parte delle nutrie è stata in questi anni la concausa del collassamento degli argini fluviali e di esondazioni, con danni notevoli alle popolazioni locali e alle attività umane;
 - gli enti preposti alla vigilanza e manutenzione delle arginature dei corsi d'acqua hanno di recente e ripetutamente segnalato tali fonti di pericolo, risultando vani gli interventi tecnici effettuati per riparare le falle, perchè chiusa una tana le nutrie ne scavano immediatamente un'altra;
 - il reticolo idrografico nel territorio comunale si sviluppa in prossimità di varie arterie stradali e pertanto, considerando la dimensione e il peso delle nutrie, la presenza di questi animali rappresenta una condizione di pericolo per la circolazione stradale, in specie per i veicoli a due ruote;
 - essendo un roditore essenzialmente erbivoro, la nutria si rende responsabile di ingenti danni alle colture agricole e florovivaistiche, come emerge dalle numerose richieste di intervento documentate presentate da coltivatori e dai sopralluoghi effettuati dalla Polizia Locale.
 - sono pervenute numerose segnalazioni circa il proliferare delle nutrie in corrispondenza dei corsi d'acqua con la presenza di gallerie scavate sulle rive con substrato di terreno vegetale; che possono causare allagamenti e, in caso di cedimento, anche problemi alla circolazione delle macchine agricole con grave pericolo per l'incolumità dei lavoratori;
- l'elevata presenza quale specie alloctona può pregiudicare lo stato di conservazione delle delicate biodiversità delle valli veronesi per interazioni conflittuali con vari elementi delle biocenosi locali (canneti, vegetazione galleggiante), come emerge dallo studio dell'IUCN (International Union for Conservation of Nature) che l'ha inserita tra le 100 specie esotiche a maggior minaccia per la biodiversità a scala globale;
- gli operatori del Consorzio di Bonifica Veronese segnalano quotidianamente danni al patrimonio idrico con crescenti rischi da un punto di vista idraulico che, durante la stagione primaverile/estiva può causare anche seri danni alle colture;
 - in assenza di piani di contenimento si registra una proliferazione delle nutrie all'interno dei parchi comunali, specie quelli attraversati da corsi d'acqua: sempre più frequenti sono le incursioni nelle zone ricreative e sportive dei cittadini, con interessamento anche delle aree dedicate al gioco bimbi ed incursioni segnalate nei vicini plessi scolastici, con conseguente allarme da parte dei genitori circa possibili aggressioni o contagi da parassiti di cui sono portatrici;

CONSIDERATO che la presenza incontrollata della nutria, per tutte le considerazioni di cui sopra, rappresenta inequivocabilmente un grave pericolo per l'incolumità pubblica, in particolare quanto a rischio idraulico, rischio per la circolazione stradale, grave danno per l'economia agricola e turistica del Comune di Villa Bartolomea e rischio di diffusione di alcuni parassiti di cui sono portatrici le nutrie.

DATO ATTO che la popolazione di nutria, per quanto sopra enunciato, può essere controllata solo tramite interventi antropici e pertanto per i motivi su esposti si rende necessario l'attuazione di piani coordinati di contenimento della diffusione e della consistenza numerica della nutria.

VISTO il Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, tra cui anche la nutria, che raccomanda agli Stati membri di provvedere all'eradicazione rapida di tali specie;

PRESO ATTO:

- di quanto indicato dall' I.S.P.R.A. nelle Linee guida per il controllo della nutria, redatte nel 2011, con riferimento alle tecniche di controllo numerico e alla loro efficacia in termini di contenimento della specie;

DATO ATTO CHE:

- l'utilizzo delle gabbie-trappola, quale strumento di controllo numerico della specie consentito dall'ordinamento giuridico vigente, è risultato ad oggi insufficiente, e in taluni casi inadeguato o inattuabile, a limitare il fenomeno sopra descritto e ad assicurare, pertanto, la massima tutela dell'incolumità pubblica e della salute dei cittadini;
- è impossibile il ricorso a esche avvelenate come avviene per i topi, in quanto non esistono rodenticidi che assicurino una sufficiente selettività d'azione e l'uso di un veleno rappresenterebbe un potenziale pericolo per l'avvelenamento di secondo livello, con particolare riferimento ai rapaci. Anche da punto di vista igienico sanitario la mole della nutria impone una accurata ricerca e gestione delle carcasse, incompatibile con l'uso di veleni ad effetto non istantaneo;
- la soluzione più idonea al fine di limitare i disagi causati dalla nutria non può che essere il ricorso sinergico ai vari metodi già previsti nei piani di controllo provinciali che richiamino le norme tecniche predisposte dall'ISPRA, ivi comprese le tecniche di cattura (trappolaggio, ecc.), tecniche di abbattimento e smaltimento delle carcasse nel rispetto della normativa vigente;
- è impossibile individuare un numero massimo di esemplari abbattibili sul territorio comunale, sia per il loro sovrannumero conclamato, sia per la loro natura alloctona e quindi per la possibilità di e radicarle anche totalmente senza alcun pregiudizio per l'ambiente, ma casomai con benefici per quest'ultimo;

CONSIDERATO che le azioni di contenimento riguardano ambiti territoriali molto ampi, in zone isolate e difficili da raggiungere, con pochi capi abbattuti per ogni intervento, quindi con gravi difficoltà da parte degli operatori incaricati di portarsi al seguito le carcasse per tutta la durata del servizio;

DATO ATTO che l'impervia collocazione delle trappole lungo fossi e canali in aperta campagna, luoghi quindi di difficile accesso, rende difficile il loro trasporto;

CONSIDERATO:

Il peso ridotto degli animali catturati e abbattuti e la scarsità numerica in rapporto all'estensione delle aree di intervento;

che con l'approssimarsi del periodo estivo è possibile che le carcasse di nutrie possano permanere per più giorni sul terreno o intrappolate in siti parzialmente irraggiungibili con esposizione a temperature che possono provocarne la decomposizione e la fermentazione;

VISTO il Regolamento C.E. n. 1069/2009 e, in particolare, l'art. 9 e art. 19 comma 1 lett. b), il quale stabilisce come attuabile l'affossamento di carcasse provenienti da luoghi isolati;

RITENUTO pertanto opportuno ed indispensabile avvalersi per i piani di eradicazione/controllo, inclusa l'attuazione di interventi straordinari di abbattimento della specie esclusivamente di personale preparato, abilitato ed in possesso di idonea copertura assicurativa, con l'esclusivo utilizzo, per motivi di efficacia e di sicurezza, di fucili ad anima liscia di calibro 12, con cartucce caricate a munizione spezzata, con il divieto tassativo di utilizzo di cartucce caricate a pallettoni o a palla unica;

RITENUTO di avvalersi e valorizzare il ruolo degli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) ai fini dell'organizzazione e attuazione degli interventi di controllo attraverso l'impiego, in primis, dei coadiutori nel controllo della fauna selvatica abilitati in questi anni dalla Provincia di Verona, in quanto in possesso di adeguate conoscenze e competenze in materia;

CONSIDERATO che gli interventi straordinari di abbattimento dovranno essere eseguiti in orario notturno mediante l'organizzazione in squadre, composte da un numero di operatori abilitati non superiore a 4 unità, secondo i piani di intervento che verranno comunicati preventivamente alla Polizia Locale;

RITENUTO di avviare una prima fase di contenimento mediante collaborazione con gli Ambiti Territoriali di Caccia che provvederanno per ogni intervento a comunicare alla Polizia Locale i nominativi degli operatori coinvolti e la zona d'azione, per l'eventuale coordinamento in loco;

DATO ATTO che la presente ordinanza ha efficacia **fino al 30/04/2015** a decorrere dalla sua pubblicazione e potrà essere reiterata qualora venga accertato il permanere dell'emergenza;

DATO ATTO che gli interventi straordinari non potranno in ogni caso essere attuati nel periodo da maggio a settembre ed in ogni caso in presenza di erba alta per ragioni di sicurezza.

RITENUTO al fine di tutelare la pubblica incolumità, vietare la circolazione pedonale e veicolare nei tratti di strada e nelle aree comunali nei pressi nei quali venga effettuato l'intervento straordinario di abbattimento della specie, assicurando idonea attività informativa da parte degli A.T.C.;

PRESO ATTO delle norme e delle responsabilità vigenti in materia di Pubblica Sicurezza e di regolazione dell'uso delle armi da fuoco, che naturalmente non viene dal presente provvedimento in alcun modo derogato;

ACQUISITO il parere prot. n. 17703/2015 del Servizio veterinario dell'Azienda ULSS 21 in ordine ai metodi per lo smaltimento delle carcasse;

RITENUTO, per le su esposte argomentazioni, che sussistano i presupposti di contingibilità e urgenza;

VISTO l'art. 50, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA :

- di dichiarare l'emergenza nutrie nel territorio comunale e, pertanto, di attivare immediatamente gli interventi straordinari di abbattimento/contenimento della specie, dal 25/03/2015 al 30/04/2015, in tutte le zone agricole del territorio comunale, da parte dei soggetti e con le modalità di seguito indicate:

a) dai coadiutori al controllo della fauna selvatica abilitati dalla Provincia di Verona ai sensi della L.R. n. 50/93, in possesso di regolare porto d'armi e di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile nei confronti di terzi;

b) gli interventi di controllo, inclusi quelli effettuati nelle sopraccitate aree, saranno organizzati dai relativi organi di gestione venatoria. Il programma periodico degli interventi con l'indicazione del luogo, data, orario inizio e termine operazioni, nominativi dei coadiutori coinvolti, dovrà essere preventivamente (esclusi quelli svolti durante l'esercizio dell'attività venatoria) comunicato alla Polizia Locale per gli eventuali adempimenti di competenza;

c) gli abbattimenti verranno effettuati mediante uso di fucile ad anima liscia di calibro 12 con cartucce caricate con munizione spezzata, con il divieto tassativo di utilizzo di cartucce caricate a pallettoni o a palla unica;

d) gli interventi verranno svolti da squadre composte ciascuna da non più di 4 coadiutori abilitati dal tramonto fino e non oltre le ore 2.00;

f) le giornate previste per gli abbattimenti dovranno essere preventivamente comunicate alla popolazione mediante avviso sul sito del Comune almeno due giorni prima e tabellazione dei punti d'accesso all'area;

g) nel caso si debba operare in prossimità di strade, dovrà essere presa in considerazione, in base al grado di pericolosità, la possibilità di chiudere al traffico veicolare e alla circolazione pedonale il tratto di strada di volta in volta interessato;

h) tutti gli operatori che prenderanno parte alle operazioni di controllo della nutria dovranno adoperare appositi guanti, procedendo con la massima precauzione nel manipolare gli animali, sia vivi che morti, anche per la possibile presenza di ectoparassiti sul mantello degli animali;

i) l'attività di controllo verrà costantemente monitorata mediante registrazione dei capi abbattuti da parte dell'ATC e i dati di prelievo dovranno periodicamente essere trasmessi al Comune;

l) le carcasse degli esemplari abbattuti devono essere recuperate (laddove questo non risulti pericoloso all'incolumità degli operatori) e distrutte mediante interrimento. Al fine di prevenire ogni rischio di inquinamento delle falde freatiche e all'ambiente in generale, gli interrimenti devono ottemperare alle seguenti condizioni:

1. che la carcassa venga ricoperta da almeno 50 cm di terreno opportunamente compattato;
2. che la carcassa venga interrata ad una distanza non inferiore a 20 m da pozzi di alimentazione idrica e da corsi d'acqua naturali o artificiali;
3. che non sia interrato un numero di carcasse superiore a 10 per ogni ettaro di terreno.

AVVERTE :

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo competente per territorio, secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1977, n.1034, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n.1199, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della presente;
- la violazione della presente ordinanza sarà immediatamente denunciata all'Autorità Giudiziaria.

DISPONE :

1. la presente ordinanza entra in vigore con effetto immediato, sarà pubblicata all'albo pretorio e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente;
2. l'invio della presente ordinanza, ciascuno per la propria competenza ed opportuna conoscenza a:
 - Azienda ULS 21 Servizio Veterinario – Legnago;
 - Comando Polizia Locale;
 - Stazione Carabinieri di CASTAGNARO;
 - Prefettura di Verona;
 - Provincia di Verona, Comando di Polizia Provinciale.

Dalla Residenza Municipale, 26.03.2015



IL SINDACO
Luca Bersani

